

Edizione di giovedì 19 Gennaio 2023

CASI OPERATIVI

Fatturazione elettronica da parte di soggetto comunitario
di Euroconference Centro Studi Tributari

AGEVOLAZIONI

Assegnazione agevolata e “potenziali” redditi diversi
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

CRISI D'IMPRESA

Le chance offerte dal piano attestato di risanamento
di Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola

ISTITUTI DEFLATTIVI

La “regolarizzazione” delle criptovalute
di Ennio Vial

ACCERTAMENTO

Definizione agevolata degli avvisi bonari: pubblicato dalle Entrate il foglio di calcolo
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

CASI OPERATIVI

Fatturazione elettronica da parte di soggetto comunitario

di Euroconference Centro Studi Tributarî



Domanda

Un soggetto sta supportando operatori nazionali nella partecipazione a un bando INVITALIA che prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto a seguito del possesso di determinati requisiti e a fronte della presentazione di fatture sostenute per alcune tipologie di servizi.

Il funzionario di INVITALIA ha comunicato che le fatture devono essere nel formato elettronico XML.

Le fatture oggetto del contributo possono essere anche relative a servizi forniti da un soggetto estero ma anche in questo caso le fatture dovrebbero essere in formato elettronico XML.

Uno dei fornitori è appunto un soggetto estero, olandese dotato di VAT, che è stato supportato nella procedura per l'attivazione della fatturazione elettronica attraverso un fornitore nazionale. È stato effettuato un tentativo di emissione e trasmissione di fattura elettronica verso un soggetto italiano per 0,01 € e la procedura ha avuto esito positivo, così come per la successiva nota di credito emessa per lo stesso importo.

È lecito che un soggetto Iva europeo, non italiano, adotti il sistema di fatturazione elettronica soggetto alla normativa italiana per emettere fatture per proprie prestazioni. In caso di risposta positiva è corretto che la stessa sia emessa con esclusione Iva con natura N2.2 e vi è obbligo di conservazione delle stesse fatture secondo la normativa fiscale italiana.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Assegnazione agevolata e “potenziali” redditi diversi

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

OneDay Master

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE: NOVITÀ E ULTIMI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

[Scopri di più >](#)

Tra le tante valutazioni che devono essere effettuate per comprendere la convenienza ad approfittare della riproposizione, ad opera della Legge di Bilancio 2023, delle possibilità di **assegnare (o cedere) in via agevolata alcuni beni soci**, ovvero di **trasformare in società semplice** alcune società “immobiliari”, è bene capire il **regime fiscale che assume il bene in capo al socio assegnatario** o della **società semplice post trasformazione**.

Il tema assume particolare rilievo soprattutto in prospettiva della **possibile futura cessione del bene** oggetto di assegnazione o compreso nel patrimonio della società semplice **successivamente al termine del 30 settembre 2023** (data entro cui è necessario porre in essere le operazioni richieste dalla norma).

La prima questione attiene al **valore di carico** che l'immobile assume a seguito del trasferimento agevolato in capo al socio ovvero alla società semplice.

Nel primo caso si deve aver riguardo al **valore** o al **corrispettivo** che la società ha utilizzato in occasione del trasferimento al socio, e più precisamente:

- se l'immobile è stato **assegnato** al socio, la [circolare 26/E/2016](#) ha a suo tempo precisato che il costo che deve assumere il socio assegnatario è pari al **valore che la società ha utilizzato ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva**, corrispondente al valore normale del bene stesso che nel caso di specie può essere fatto coincidere con il valore catastale dello stesso;
- se l'immobile è stato ceduto al socio, si deve aver riguardo al **corrispettivo pattuito** tra le parti.

Nessuna conseguenza, invece, si realizza nella **trasformazione agevolata in società semplice**, poiché l'immobile è **trasferito alla società post trasformazione allo stesso costo fiscale** che lo stesso aveva in capo alla società prima della trasformazione.

Come precisato nella citata [circolare 26/E/2016](#), infatti, l'unica conseguenza che si realizza in capo ai soci della società trasformata è **l'incremento del costo fiscale** della partecipazione in misura pari al valore su cui la società ha pagato l'imposta sostitutiva.

In tale ipotesi, quindi, il periodo di possesso del bene immobile detenuto dalla società prima della trasformazione è **attribuito senza soluzione di continuità** in capo alla società semplice post trasformazione.

Tuttavia, gli aspetti che distinguono in maggior modo le due operazioni (assegnazione/cessione da un alto e trasformazione dall'altra) attengono alla fase di **trasferimento dell'immobile da parte degli aventi causa delle operazioni agevolate**.

In primo luogo, si è già accennato al calcolo del **periodo di possesso quinquennale**, quale periodo temporale rilevante per la tassazione della plusvalenza: mentre nell'assegnazione/cessione agevolata, come confermato anche dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare 26/E/2016](#), **il quinquennio di possesso decorre dalla data in cui è avvenuto il trasferimento agevolato**, nell'ipotesi di trasformazione in società semplice quest'ultima "eredita" il periodo di possesso che il bene aveva in capo alla società prima della trasformazione, con la conseguenza che per verificare se la plusvalenza sia rilevante è necessario **retroagire alla data in cui la società ha acquisito il bene all'origine**.

In merito alle modalità di verifica del possesso del bene è opportuno ricordare che se l'assegnazione o la cessione agevolata è effettuata **a favore di un socio che adibisca l'immobile a propria abitazione principale o dei suoi familiari**, la plusvalenza derivante dalla successiva cessione entro i cinque anni è comunque esclusa da tassazione in quanto il bene è stato adibito per la maggior parte del periodo di possesso ad abitazione principale ([articolo 67, comma 1, lett. b, Tuir](#)).

Nessun esonero è invece previsto se il bene assegnato è un **terreno edificabile**, in quanto la successiva vendita da parte del socio o della società semplice è in ogni caso **rilevante ai fini fiscali poiché l'articolo 67, lettera b), del Tuir non contiene alcuna esclusione** per i beni in questione anche in presenza di un possesso ultra quinquennale.

CRISI D'IMPRESA

Le chance offerte dal piano attestato di risanamento

di **Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola**



Tra le novità introdotte dal Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal D.Lgs. 83/2022, il **piano attestato di risanamento** è ora inserito a pieno titolo tra gli strumenti di regolazione della crisi con apposita disciplina, autonoma e positiva.

Si tratta di uno strumento che, opportunamente predisposto e supportato, può realmente far conseguire alle imprese l'importante obiettivo del **risanamento** e con esso della salvaguardia della **continuità** aziendale.

Le norme del CCII che regolano i piani attestati di risanamento sono previste dagli [articoli 39, 56, 166 e 324](#).

In particolare:

- l'[articolo 39 CCII](#) stabilisce gli **obblighi del debitore** che chiede l'accesso ad una procedura regolatrice della crisi e dell'insolvenza. Si tratta di **obblighi di deposito di documentazione informativa a contenuto contabile, fiscale, bilancistico**, relativa alla **situazione economico-patrimoniale-finanziaria**, al nominativo dei creditori ed alla tipologia del loro credito e delle garanzie.
- l'[articolo 56 CCII](#) è quello che si occupa specificamente dei **contenuti del piano** e ne regola le finalità;
- l'[articolo 166 CCII](#) ribadisce – confermandoli – gli effetti inibitori dell'**azione revocatoria** sugli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore posti in essere in esecuzione di un piano attestato;
- l'[articolo 324 CCII](#) replica le attuali **sanzioni penali** in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta preferenziale e di bancarotta semplice per i pagamenti e le operazioni poste in essere a seguito degli accordi in esecuzione del piano attestato.

Il piano attestato rimane integralmente **privatistico**, non sottoposto a controllo dell'autorità giudiziaria, né di organi di giustizia, liberamente indirizzabile a singoli creditori o a singole

categorie di creditori e indipendente da qualsivoglia principio di rispetto della “*par condicio creditorum*”.

Il piano deve avere data certa e deve indicare:

- la **situazione economico-patrimoniale e finanziaria** dell'impresa;
- le principali **cause della crisi**;
- le **strategie** d'intervento e dei **tempi** necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- i **creditori** e l'ammontare dei **crediti** dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
- gli apporti di **finanza nuova**;
- i tempi delle **azioni** da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

Al piano devono comunque essere allegati i **documenti** previsti dall'[articolo 39 CCII](#) e deve essere completato da una **relazione di un professionista indipendente**, così come definito all'[articolo 2, comma 3, lett. o\), CCII](#), che attesti la **veridicità dei dati aziendali** e la **fattibilità economica e giuridica** del piano.

Il contenuto minimo del piano ricalca quanto già da tempo elaborato dalla *best practice* professionale che può essere così riassunto:

- descrizione della **situazione economico aziendale di partenza** del piano, quella che in termini tecnici operativi si intende essere la “*spalla del piano*”;
- identificazione delle **cause di crisi**, non a mero fine descrittivo, ma con le finalità di identificare le **azioni** necessarie **per** ragionevolmente **rimuoverle**;
- indicazione dei creditori a cui è rivolto il piano, qualità e misura delle proposte che si intendono loro indirizzare, sia sui crediti esistenti sia in termini di richiesta di nuovi affidamenti finanziari o commerciali (la c.d. *manovra*);
- quantificazione dei tempi di adempimento e delle **azioni mitigatorie** da porsi in essere in funzione del mancato realizzarsi delle ipotesi sottostanti il piano (*sviluppo della sensitivity analysis*).

L'[articolo 166, comma 3, lett. d\), CCII](#), prevede, come il previgente [articolo 67 L.F.](#), che **non sono soggetti ad azione revocatoria** gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato.

Ciò che assume caratteristica di novità è la esplicitazione di due distinte situazioni che, ove esistenti, inibiscono l'**effetto esentativo** dell'azione **revocatoria**.

Si tratta rispettivamente:

- del dolo o della colpa grave dell'attestatore;
- del dolo o della colpa grave del debitore;

qualora il creditore ne fosse stato a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. Tale esclusione opera anche per la **revocatoria ordinaria**.

Un piano di risanamento deve generare **risorse finanziarie** adeguate al pagamento dei creditori "rinegoziati", così come dei creditori non destinatari di accordi in conseguenza del piano.

Infine la finalità di un piano di risanamento non è solo quella di assicurare il pagamento dei creditori esistenti alla data di riferimento del piano, ma anche e soprattutto di tutti i creditori che verranno a generarsi nel tempo per effetto della **gestione societaria**, quindi i nuovi debiti verso fornitori, verso l'erario, verso finanziatori, verso professionisti e verso tutti coloro che saranno chiamati a contrarre con la società debitrice nell'ambito del periodo di previsione del piano.

Da ultimo è da notare come il "Decreto Correttivo" abbia **tolto** dal contenuto della attestazione il **concetto** di **fattibilità giuridica**, liberando così l'attestatore da una attività, da un lato, lontana dal proprio bagaglio di competenze (certamente concorsuali ma di matrice principalmente aziendalistica) e dall' altro che può essere utilmente demandata alla **libertà negoziale** delle parti e alle specifiche competenze dei professionisti di area legale che assistono in dette operazioni di risanamento.

ISTITUTI DEFLATTIVI

La “regolarizzazione” delle criptovalute

di Ennio Vial



Come noto, da tempo l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che le valute virtuali sono oggetto di **monitoraggio fiscale** e possono generare **redditi imponibili** in caso di prelievo delle stesse dai wallet.

L'Agenzia ha espresso il suo pensiero nella [risoluzione 72/E/2016](#) e nella [risposta ad interpello n. 788/2021](#). In buona sostanza, secondo l'Ufficio le valute virtuali sono assimilate a **valute estere detenute all'estero** per cui, oltre al monitoraggio fiscale, si rende necessario calcolare l'eventuale **utile su cambi** ai sensi della lettera c-ter dell'[articolo 67 Tuir](#).

L'[articolo 1, comma 138, L. 197/2022](#) (Legge di bilancio 2023) prevede per i soggetti cui trova applicazione il **monitoraggio fiscale**, che non hanno indicato nella propria dichiarazione dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, la possibilità di presentare una **dichiarazione tramite la quale far emergere tali attività**.

L'**apposita dichiarazione** verrà diramata nel corso del 2023 con un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e risulterà, ragionevolmente, corredata da alcune istruzioni che risulteranno utili per gli operatori.

Più in particolare, qualora la violazione sia connessa al solo **mancato monitoraggio fiscale (ipotesi di assenza di redditi da dichiarare nel periodo di riferimento)** il [comma 139 dell'articolo 1](#) stabilisce che i soggetti menzionati regolarizzano la propria posizione attraverso la presentazione di una apposita dichiarazione, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo di imposta e **versando la sanzione ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno sulle attività non dichiarate**.

La norma non chiarisce, tuttavia, **quali possano essere le annualità ancora aperte**.

La regolarizzazione, ad ogni buon conto, pare riservata ai soggetti che **non hanno compilato il**

quadro RW, tuttavia in assenza di redditi da dichiarare.

In presenza di redditi, infatti, la procedura del [comma 139](#) parrebbe preclusa.

Per questi dovrebbe operare il successivo [comma 140](#).

In sostanza, i soggetti che **hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento** possono regolarizzare la propria posizione, presentando la dichiarazione di emersione e **versando una sanzione pari al 3,5%** del valore delle medesime attività, detenute in ciascun esercizio, nonché di un'**ulteriore sanzione pari allo 0,5%** del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.

È demandata ad un successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la **definizione dei termini e dei modi con cui si perfezionerà il versamento**.

Il [comma 141](#), infatti, prevede che *“Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 138 nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”*.

A questo punto **non resta che attendere le ulteriori indicazioni** contenute nell'atteso Provvedimento il quale, oltre all'apposito modello, conterrà senz'altro **utili istruzioni che possano chiarire almeno le annualità oggetto di regolarizzazione** e le modalità per determinare il valore su cui calcolare la sanzione prevista.

ACCERTAMENTO

Definizione agevolata degli avvisi bonari: pubblicato dalle Entrate il foglio di calcolo

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365



Nella giornata di ieri è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il **foglio di calcolo Excel** utile per la **rideterminazione delle sanzioni** nell'ambito dei **pagamenti rateali in corso degli avvisi bonari**.

Come noto, la **Legge di bilancio 2023** ha previsto la possibilità di beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari anche nel caso di **rateazioni in corso** relative a comunicazioni di irregolarità, mediante il **pagamento delle sanzioni nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte** residue non versate o versate in ritardo.

In questo specifico caso la possibilità di pagare gli importi ridotti **non è limitata a specifiche annualità**, ma abbraccia **tutte le annualità** per le quali sono ancora in corso pagamenti. Per poter beneficiare della previsione in commento è tuttavia necessario che **non si sia verificata una causa di decadenza dalla rateazione ai sensi dell'[articolo 15-ter D.P.R. 602/1973](#)** (mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva).

A seguito dell'accesso ai benefici, il **pagamento rateale delle somme prosegue** secondo le modalità e i **termini** previsti dall'ordinario piano di rateazione "ante-riduzione", pur restando possibile, nei casi di importo originario **non superiore a 5.000 euro**, usufruire dell'altra importante agevolazione prevista dalla Legge di bilancio 2023, ovvero **l'estensione fino a venti rate** dei piani di rateazione. D'altra parte, il contribuente può decidere anche di **versare tutto il residuo importo** dovuto in un'unica soluzione.

È inoltre opportuno ricordare che in caso di **mancato pagamento**, in tutto o in parte, alle richiamate scadenze, delle somme dovute, **la definizione non produce effetti** e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Con specifico riferimento agli importi da versare, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare 1/E/2023](#), già oggetto di [precedente commento](#), aveva fornito alcuni esempi di calcolo.

Per quanto riguarda la **sanzione**, in realtà, la sua rideterminazione non risulta particolarmente difficoltosa, pur essendo necessario ricordare che, **nei casi di tardivo versamento non superiore a 90 giorni le sanzioni non sono pari al 10%** ma sono determinate in misura minore, in alcuni casi annullando il beneficio (quando il ritardo di versamento non supera i 9 giorni, e, quindi, la sanzione risulta pari o inferiore al 3%).

Maggiori criticità presenta la **rideterminazione degli interessi**, da versare con il noto **codice tributo 9002**; in tale ambito sicuramente il file in esame costituisce un utile supporto.

Gli interessi da rateazione (codice tributo 9002), infatti, devono essere ricalcolati rispetto al nuovo importo (ridotto) delle rate residue, applicando il **tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione** fino alla data di versamento di ciascuna rata: grazie al nuovo file Excel, tuttavia, vengono calcolati gli importi dovuti sia con il codice tributo 9001 che con il codice tributo 9002.